

“Civile e commerciale nell’ottantesimo del codice”

Carmelita Camardi

Gli enti fra libro I e libro V - Abstract

La relazione intende primariamente rappresentare lo stato dell’arte nella materia degli interventi normativi concernenti le forme organizzative degli enti del libro I, in raffronto a quelli del libro V, e con riferimento al duplice processo di *differenziazione* e contemporaneamente di *assimilazione* che da diversi anni connota la materia.

Il riferimento è diretto sia al tema della differenziazione strutturale e funzionale che l’attuazione della **legge n.106 del 2016** ha generato nel mondo degli enti, attraverso il Codice del terzo settore e la Legge sull’impresa sociale. Sia al tema della parziale assimilazione (si parla anche di *societarizzazione*) tra gli enti dei due libri dovuta alla disciplina che consente agli enti del 3° settore e del libro I sia l’esercizio di attività d’impresa, che una maggiore dinamicità formale attraverso la previsione della trasformazione e fusione degli enti (**art.42bis cod.civ.**).

Al di là della lettura condivisa, per la quale il nostro sistema avrebbe così optato per un *ibridismo* o *neutralità* degli enti, peraltro foriero di non banali problemi di disciplina applicabile, l’idea che si intende proporre è quella per la quale, invece, il processo indicato metterebbe in rilievo (il sopravvento di) un modello normativo che privilegia l’elemento *funzionale* dell’attività (dell’ente) piuttosto che quello strutturale (più rigido) della forma organizzativa. Non si tratterebbe di una mera assimilazione tra enti non lucrativi del libro I ed enti lucrativi del libro V, ma della volontà normativa di *espandere il paradigma produttivistico dell’attività d’impresa* al di là delle vecchie barriere soggettive, peraltro integrandolo in maniera non antagonista con altre funzioni sinteticamente riconducibili alla solidarietà, o alla partecipazione alla vita civile.

L’ipotesi è avallata dalle tendenze rilevabili in altri comparti normativi, nei quali –analogamente- talune prerogative di disciplina degli enti economici sono estese a tutti i soggetti la cui attività presenti connotati assimilabili e analoghi tipi di problemi. Il riferimento è alla disciplina introdotta dal nuovo codice delle crisi, nella quale –attraverso la moltiplicazione delle nozioni di crisi e di insolvenza- si è altresì moltiplicato il numero dei soggetti destinatari di procedure di regolazione della crisi, unificandolo già nell’*incipit* nell’astratta figura del *debitore* e sottraendo all’imprenditore la prerogativa della fallibilità. Ciò che dimostrerebbe che l’interesse del legislatore (ma già della giurisprudenza) è rivolto ad un elemento funzionale dell’attività svolta, indipendentemente dalla struttura del soggetto che la svolge.

Così come, con riguardo ad un settore non sempre frequentato dal civilista, già la materia bancaria è stata riformata con attenzione all’attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito (ed altre) svolte dalle *imprese* bancarie, piuttosto che alla loro struttura. Il lungo processo che ha condotto alla privatizzazione delle banche pubbliche e al cosiddetto “ircocervo” delle fondazioni (ex) bancarie ne sarebbe testimonianza.

In questi e in altri casi, le vecchie classificazioni biunivoche e le corrispondenti relazioni dicotomiche hanno ceduto il posto a categorie più dinamiche e fluide.

Tornando dunque al tema degli Enti tra libro I e libro V del Codice civile, ad 80 anni dalla sua emanazione, la pista di ricerca che si propone vorrebbe indagare con quali modalità e alla luce di quale *ratio*, anche indipendentemente da una riforma sistematica del libro I più volte mancata, gli enti ivi inclusi siano stati inseriti in un processo normativo di implementazione dell'attività d'impresa, i cui connotati specifici la legge ha voluto *funzionalmente* differenziare (impresa economica, lucrativa, non lucrativa, impresa sociale, etc.), per proiettarla al di fuori degli originari confini del libro V. In altre parole, nell'attuale e incompiuto contesto normativo, l'autodeterminazione del soggetto nello svolgimento di un'attività economica non subisce come pregiudiziale la forzata scelta della forma organizzativa (del tipo) nell'ambito del libro V, ma semmai quella dello scopo e dei connotati funzionali che intende imprimere all'attività, in ragione della quale la scelta della forma organizzativa può includere quelle del libro I e/o quelle del libro V, ovviamente nel rispetto di talune condizioni. Altre opportunità vengono poi dal regime delle trasformazioni degli enti del libro I.

Se il giurista cercasse una chiave di lettura di questi processi adeguata alla complessità socio-politica attuale, un confronto con i paradigmi analitici forniti dalla teoria dei sistemi sociali potrebbe forse restituire un contributo più illuminante rispetto ad una più semplicistica lettura nei termini bruti del caos dovuto ad una presunta incapacità di normare del legislatore.